



Comunità di cittadini per l'energia del futuro

Premessa

I cambiamenti climatici in atto, l'esaurimento delle risorse e lo sfruttamento intensivo della biosfera ci inducono ad imboccare strade alternative al nostro attuale modo di vivere su questa Terra. Tra le cose che vanno fatte con urgenza, oltre a ridurre i consumi di beni materiali e ad utilizzare l'energia in modo efficiente e circolare, è produrre quest'ultima da fonti rinnovabili: sole, vento, acqua, geotermia dove e quando servono.

Le 'comunità di autoconsumo diffuso' costituiscono una importante opportunità per rendere più efficiente il consumo e più diffusa la produzione di energia pulita, stimolando i consumatori a concentrare le loro attività energivore nei momenti di massima produzione delle energie rinnovabili, partendo dall'unione di cittadini che vivono all'interno di uno stesso territorio. Queste nascono dalla recente normativa Europea: Direttiva 2018/2001 RED II (Direttiva sull'Energia Rinnovabile), 2019/944 (norme comuni del mercato interno dell'energia), 2023/2413 RED III, fino alla 2024/1711 (con modifiche della 2018/2001 e 2019/944). Da qui la conseguente adozione italiana riassunta dal D.L. 199/2021 e finalizzata dal Decreto MASE del 24 febbraio 2024. La Normativa Europea prevede la possibilità che i cittadini possano diventare artefici attivi della futura creazione e condivisione di energia in tutte le sue forme introducendo finanche il 'Right to energy sharing', anche grazie alla sensibilizzazione e pressione esercitate dal gruppo di lavoro sul Manifesto di Villamagna pro CER.

Tali comunità sono quindi poste al centro di un nuovo modello di produzione e condivisione di uno dei beni strumentali principali della nostra attuale e futura società in quanto, le modalità di produzione, utilizzo, condivisione, trasmissione e accumulo dell'energia contribuiscono a determinare la salute del nostro pianeta, la comunione tra cittadini e la convivenza con le altre specie animali e vegetali.

Cosa sono le comunità di autoconsumo diffuso

Le comunità di autoconsumo diffuse definite CACER e incentivate dal Decreto MASE 414 del 24 Febbraio 2024 possono assumere 3 diverse configurazioni: i) Comunità di Energia Rinnovabile (CER) estesa su una zona molto ampia, ii) Gruppi di Autoconsumo Collettivo (GAC) limitati a un condominio, iii) Autoconsumatore singolo di energia rinnovabile a distanza (nel prosieguo ci riferiremo a CACER intendendo tutte le 3 configurazioni). Esse sono forme associative di cittadini basate sulla partecipazione aperta e volontaria, costituite da persone fisiche, Piccole Medie Imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, associazioni, enti religiosi o enti terzo settore, e finalizzate a produrre e scambiare energia tra i partecipanti per autoconsumo, cercando di puntare al max livello di autosufficienza energetica possibile per quella zona. Lo scopo è duplice: non sovraccaricare la rete nei momenti di massima produzione da rinnovabili e spostare i consumi nella fascia oraria quando queste producono, per evitare possibili futuri problemi di sovrapproduzione. Devono essere entità autonome e soggetti giuridici effettivamente controllati dai soci o membri, che siano consumatori o produttori, purché situati nelle vicinanze degli impianti di produzione delle comunità. Tali comunità devono avere come obiettivi quelli di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati nelle aree in cui operano, assolutamente non devono avere scopo di lucro e profitti finanziari.

Una caratteristica peculiare delle CACER italiane è quella di essere sottoposte al vincolo secondo cui le rispettive utenze di consumo e gli impianti di produzione da fonti rinnovabili devono essere collegati alla stessa cabina primaria per poter condividere energia. Alla Comunità è riconosciuto un incentivo economico per ogni kWh di energia condiviso, ovvero prodotto e utilizzato direttamente dai partecipanti nella fascia oraria ed all'interno della stessa cabina primaria.

Le CACER offrono numerosi vantaggi e benefici dal punto di vista energetico, economico ed ambientale, alcuni sono di seguito elencati:

- Riducono l'ingaggio delle linee dorsali di trasmissione ad alta e altissima tensione della rete elettrica nazionale, riducendo la necessità di bilanciamento e quindi il carico e le perdite di rete sulle stesse e nelle trasformazioni, aumentando quindi l'affidabilità del sistema e il risparmio collettivo di energia, nonché i risparmi economici per il sistema paese.
- Aiutano la penetrazione diffusa delle fonti rinnovabili nel sistema di generazione nazionale, aggregando i carichi di consumo là dove esiste una fonte pulita, riducendo al minimo necessario la costruzione di grandi centrali ad un livello di rete superiore e riducendo le importazioni dall'estero, riducendo così anche la nostra dipendenza economica e politica da paesi governati da regimi non del tutto condivisibili.
- Agevolano gli investimenti diretti di privati nelle rinnovabili e il relativo mercato, distribuendo ricchezza e posti di lavoro sul territorio al posto dei tradizionali investimenti centralizzati sulle fonti fossili. Favoriscono aziende locali e progetti di ricerca da parte delle nostre Università.
- Favoriscono gli investimenti sulla rete elettrica pubblica come principale infrastruttura necessaria alle CACER funzionante come "batteria virtuale", permettendo l'incontro e lo scambio, ora per ora, fra domanda e offerta, riducendo allo stretto necessario l'utilizzo di accumuli elettrochimici.

La situazione attuale della normativa e la nostra visione

Da uno studio approfondito sulla normativa italiana a sostegno di tali comunità, ormai consolidata con il Decreto MASE del 24 Febbraio 2024, abbiamo la netta sensazione che potrebbe essere fatto di più per rendere conveniente e appetibile lo sviluppo delle CER dei cittadini. Ci accorgiamo che la normativa attuale non soddisfa l'obiettivo "Sociale" del legislatore europeo, più coerente con la nostra visione, e in particolare depotenzia l'articolo 2 e paragrafo 16 della direttiva europea 2018/2001 che è chiaro sulla definizione della «comunità di energia rinnovabile»:

- a) *"soggetto giuridico che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione"*

La normativa italiana tradisce soprattutto l'aspettativa spontanea e lecita che l'energia prodotta collegialmente dalla comunità sia direttamente accessibile ai membri, invece di passare tramite meccanismi e vincoli economici di mercato assolutamente contrari allo spirito fondamentale della Direttiva Europea. Infatti, le regole tecniche elaborate dal GSE (*Regole Tecniche per accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa*) prevedono un 'modello regolatorio virtuale' che semplifica lo sviluppo pratico delle reti di autoconsumo diffuso senza necessità di creare nuove reti dedicate, ma d'altro canto, prevede un meccanismo economico altamente svantaggioso per i clienti finali; infatti l'energia che viene prodotta dalla comunità viene ceduta al GSE a un prezzo legato al Prezzo Unico Nazionale (PUN) e poi i membri della comunità devono ricomprare la stessa energia dalla propria azienda distributrice, il che porta complessivamente ad un costo almeno doppio di quello ricevuto dal GSE con solo una marginale attenuazione derivante dalla tariffa incentivante riconosciuta per lo scambio virtuale.. A questa condizione anche la grossa novità portata da questa normativa, cioè la possibilità da parte dei cittadini di costruire in condivisione dei Campi Solari Comuni rivolti a soddisfare i propri consumi locali, dove i membri possono dividersi le quote dell'impianto, viene mutilata dalle condizioni economiche svantaggiose descritte.

Inoltre, la nuova Delibera 727/2022/R/eel di ARERA "Definizione, ai sensi del Decreto Legislativo 199/21 e del Decreto Legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso" rimanda a nuova normativa, quindi 'sospende', l'applicazione dello Scorporo previsto dal Decreto Legislativo 199/2021 art. 32, comma 3, paragrafo c, che avrebbe grandi benefici economici per i clienti finali.

L'ultimo Decreto del MASE peggiora ancora la situazione, perché la Tariffa Incentivante Premio (TIP) viene vincolata al Prezzo Zonale (PZ) dell'energia, ma in modo inversamente proporzionale. In tal modo, quando l'energia costa di più l'incentivo è minore e quindi l'utente finale ha costi maggiori per avere la stessa energia dal proprio fornitore di mercato.

In particolare, **abbiamo rilevato 9 punti** della normativa che, se modificati, porterebbero un enorme giovamento a tutto lo scenario facendo crescere le motivazioni di adesione alle CER da parte dei cittadini, che in fondo sono i veri obiettivi e gli utenti finali di questa grande nuova opportunità per la nostra società.

LE NOSTRE RICHIESTE

1. Il D.L. 199/2021 Art.32 comma 3 lettera c, prevede la possibilità per i consumatori finali di richiedere lo 'scorporo' dell'energia condivisa nella propria bolletta, secondo modalità che ARERA avrebbe dovuto definire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto ma che finora non sono state definite. Inoltre, tale diritto alla condivisione effettiva dell'energia viene anche ribadito nella RED III e successive modifiche Direttiva 2024/1711 col 'Right to energy sharing' Articolo 15 bis della Direttiva 944/2019 come modificata nel 2024, lo scorporo diretto nelle bollette dei consumatori porta un grande beneficio per l'intero sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso—> **chiediamo di avere uno scorporo reale effettivo per i clienti finali, per tutti i tipi di clienti non solo quelli residenziali, pagando ovviamente gli oneri generali di sistema; inoltre chiediamo che anche gli incentivi previsti nell'Art. 8 del D.L. 199/2021 su tale energia condivisa siano assegnati, nella loro interezza, alle comunità di autoconsumatori.**

2. Il Decreto MASE fissa la Tariffa Incentivante Premio (TIP) sull'energia condivisa legandola al Prezzo Zonale (PZ) dell'energia con dei limiti minimi e massimi definiti, senza distinzione per GAC/CER. Purtroppo però tale incentivo è inversamente legato al Prezzo Zonale quindi quando il prezzo dell'energia è alto l'incentivo è basso e l'utente finale consumatore ha un costo maggiore per ricomprare l'energia prodotta. Questo meccanismo di fatto disincentiva il cittadino a contribuire all'energia condivisa —> **chiediamo che tale tariffa TIP sia fissa e scalata per taglia dell'impianto, privilegiando i micro e piccoli impianti: TIP = 120€/MWh per impianti di Potenza fino a 200 kW; TIP = 100€/MWh per impianti tra 200 kW e 600 kW; TIP = 80€/MWh per impianti di Potenza oltre 600 kW.**

3. Il D.L. 199/2021 Art.8 e seguenti Decreti e regolamenti prevedono 3 configurazioni di autoconsumo diffuso che sono incentivate: Gruppi di Autoconsumo Collettivo (GAC) e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Autoconsumatore individuale a distanza, ma tra queste configurazioni non viene prevista alcuna forma di collaborazione e sinergia —> **chiediamo di studiare delle ampie forme di interazioni, collaborazione e sinergia tra le configurazioni, ad esempio:**

- i) prevedere delle 'reti di CER' attive nella stessa cabina primaria;**
- ii) condivisione tra GAC attigui oppure collaborazione tra CER e GAC e Autoconsumatori individuali che condividono l'energia in eccesso nella stessa cabina;**
- iii) eliminare il vincolo della data di entrata in servizio per gli impianti già facenti parte di una configurazione di autoconsumo diffuso consentendo loro di migrare a nuove configurazioni registrate in data successiva**

4. Le CER andranno a costruire nuovi impianti produttivi su parcheggi, tetti di Circoli, istituti, enti e magari Campi Solari Comuni tra vari membri della comunità, ma tali associazioni non possono scaricare il 50% del costo come IRPEF → **chiediamo che tale incentivo che consente il recupero del 50% del costo sul proprio IRPEF sia trasformato in credito di imposta cedibile da parte della CER ai propri membri che hanno acquistato un lotto del Campo Solare Comune**

5. Manca nel quadro normativo attuale un incentivo per la rimozione dell'amianto in strutture esistenti, come invece previsto dall'Art.5 del DL 199/2021 → **chiediamo un premio aggiuntivo per gli impianti costruiti sostituendo e bonificando coperture in amianto.**

6. GSE e RSE sono incaricati dal D.L. 199/2021 di avviare un monitoraggio continuo dello sviluppo dello scenario nazionale → **chiediamo che rappresentanti delle comunità energetiche rinnovabili italiane siano ammessi a partecipare a tale monitoraggio, detti rappresentanti dovrebbero essere del tutto indipendenti da eventuali società di gestione, ma provenire dal mondo associativo delle CACER**

7. Il D.L. 199/2021 e tutta la normativa seguente fa riferimento alla cabina primaria come ambito nel quale si ha diritto agli incentivi e ad altri benefici delle comunità di autoconsumo. Purtroppo però in contesti urbani ad alta densità abitativa o con forte consumo energetico legato ad altre attività oppure in borghi tutelati da vincoli artistici/paesaggistici/culturali, spesso non è possibile che la singola cabina primaria si renda energeticamente autonoma non avendo gli spazi necessari. In questi casi la parità energetica può essere raggiunta solo realizzando dei campi solari comuni in altre cabine primarie attigue → **per i centri urbani e i centri storici si richiede di estendere a più cabine primarie attigue la zona eleggibile per ricevere l'incentivo TIP considerando 'condivisa' anche l'energia scambiata tra cabine primarie attigue, ad esempio fino a un max di 5 cabine attigue, tolti gli oneri di sistema e costo per la trasmissione inter-cabina**

8. Nel decreto CACER e TIAD - Allegato 1 (Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR) la decurtazione in caso di contribuzione in conto capitale (ad es. fondi PNRR per nuovi impianti nei Comuni sotto i 5.000 abitanti) non trova applicazione "in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale" (vedi paragrafo 2.2.2.1.2) → **chiediamo che per tutte le CACER costituite in ETS, questa esenzione venga estesa anche a tutti gli altri punti di prelievo nella titolarità di privati facenti parte della CER, in particolare i privati consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili (la cui partecipazione è auspicata dal Decreto N.199 8/11/2021)**

9. Il comma 1 art. 52 del testo unico accise (TUA) dice che: *“L’energia elettrica è sottoposta ad accisa [...] al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio”*. Però è escluso il pagamento delle accise se l’impianto è per autoconsumo diretto e se realizzato da fonti energetiche rinnovabili di potenza inferiore a 20 kW, oltre tale potenza si deve creare una Officina Elettrica con costi e impegni burocratici notevoli: questa limitazione pone un freno pesante allo sviluppo di impianti di dimensioni maggiori per complicazioni burocratiche ed economiche. A questo si aggiunge una limitazione di fatto operata da ENEL per la potenza di 6 kW a clienti monofase. Tale normativa italiana deriva in parte dal recepimento della Direttiva RED 2009/28, ma la Direttiva 944/2019 come modificata nel 2024 Art. 15 bis comma 4 pone limitazioni più alte per tali potenze → **al fine di promuovere lo sviluppo di impianti fotovoltaici per autoconsumo di dimensioni maggiori chiediamo che per tutte le CACER con qualsiasi forma giuridica, sia richiesta la creazione di una Officina Elettrica con pagamento delle accise solamente per potenze oltre i 200 kW**

28 Febbraio 2025

CO-AUTORI DEL MANIFESTO DI VILLAMAGNA:

Associazione Pro CER (facebook.com/bagnoaripolicer)
Associazione CO-Energia (www.co-energia.org)
Coordinamento CRESEER (www.creser.it)
Associazione Sienaenergie ETS (Comunità Energetica Rinnovabile)
Associazione Energia per Tutti (Comunità Energetica Rinnovabile)

Coordinatore: Maurizio LUNGI

SOSTENITORI DEL MANIFESTO DI VILLAMAGNA:

LEGAMBIENTE NAZIONALE
ARCI NAZIONALE
MOVIMENTO CONSUMATORI - sezione di Firenze
Associazione ECO-LOBBY
Associazione Ecolò
Associazione FIAB Firenze Ciclabile APS
Associazione Rinascimento Green
Associazione ITALIA NOSTRA di Firenze
Vice-Presidenza di CESVOT
REGIONE TOSCANA []
COMUNE DI FIRENZE
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
COMUNE DI GREVE
COMUNE DI FIESOLE
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
COMUNE DI VICCHIO
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
COMUNE DI DICOMANO
COMUNE DI FIRENZUOLA
COMUNE DI MARRADI
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Associazione CER-CA di Calenzano (Comunità Energetica Rinnovabile)
Associazione CER-MN (Comunità Energetica Rinnovabile)
Energetica (Comunità Energetica Rinnovabile)
Cooperativa SIEVENNERGIA (Comunità Energetica Rinnovabile)
L'A.R.C.A. - ASSOCIAZIONE RIPOLESE PER LA CULTURA DELL'AMBIENTE